



Regolamento generale delle entrate comunali

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2024
in vigore dal 01.01.2025**

INDICE

TITOLO PRIMO – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Aliquote e tariffe
- Art. 3 - Efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali
- Art. 4 - Rapporti con gli utenti
- Art. 5 - Tutela dei dati personali
- Art. 6 - Agevolazioni fiscali e tariffarie
- Art. 7 - Posta elettronica certificata

TITOLO SECONDO – Gestione e riscossione delle entrate

Parte I – Gestione delle entrate

- Art. 8 – Forme di gestione
- Art. 9 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 10 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Parte II – La riscossione ordinaria delle entrate tributarie e patrimoniali

- Art. 11- Modalità di riscossione ordinaria delle entrate comunali
- Art. 12 – Scadenze di versamento dei tributi comunali
- Art. 13 – Minimi riscuotibili

TITOLO TERZO – L'attività di controllo delle entrate tributarie e patrimoniali

Parte I – Principi generali

- Art. 14 – Attività di controllo delle entrate
- Art. 15 - Principio del contraddittorio
- Art. 16 - Tutela dell'affidamento
- Art. 17 - Conoscenza degli atti.
- Art. 18 - Divieto del ne bis in idem
- Art. 19 - Principio di proporzionalità

Parte II – Autotutela

- Art. 20 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
- Art. 21 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Parte III – Accertamento con adesione

Art. 22 - Ambito di applicazione

Art. 23 - Procedimento su iniziativa dell'Ufficio

Art. 24 - Procedimento su iniziativa del contribuente

Art. 25 – Atto di accertamento con adesione e perfezionamento

Art. 26 –Effetto della definizione

Parte IV – Riscossione a seguito di accertamento

Art. 27 - Modalità di riscossione delle entrate comunali a seguito di accertamento

Art. 28 – Avvisi di accertamento esecutivi delle entrate tributarie

Art. 29 – Attività di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali

Parte V – La riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 30 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie e non tributarie

Art. 31 - Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

Art. 32 - Ingiunzioni emesse in relazione ad atti notificati prima del 2020

Parte VI – Norme generali sulla riscossione delle entrate

Art. 33 - Notifica a mezzo PEC degli atti di accertamento e di riscossione delle entrate comunali

Art. 34 - Ripetibilità delle spese di notifica

Art. 35 – Compensazione

Art. 36 – Dilazione e sospensione del pagamento

Art. 37 - Interessi sulle entrate locali

Art. 38 – Interessi moratori

Art. 39 – Rimborsi

Art. 40 – Versamento di somme a Comune diverso dal destinatario

Art. 41 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 42 - Contrasto all'evasione dei tributi locali

Art. 43 – Potenziamento degli Uffici Entrate Comunali e incentivo al personale dipendente

Parte VII – Interpello

Art. 44 – Interpello

Parte VIII – Sanzioni

Art. 45 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

Art. 46 – Violazioni non sanzionabili

Art. 47 – Riduzione delle sanzioni a seguito di acquiescenza e adesione

Art. 48 – Violazioni continuate

Art. 49 – Omissioni dichiarative

Art. 50 – Criteri di determinazione delle sanzioni

Art. 51 - Fattispecie punite e sanzioni corrispondenti

Art. 52 - Non punibilità della prima violazione

Art. 53 - Determinazione delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento

Art. 54 - Ravvedimento

TITOLO QUARTO – Disposizioni finali

Art. 55 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 56 – Entrata in vigore

TITOLO PRIMO – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di GABY(AO), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento:
 - la L.C. 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);
 - il D.lgs. 20 novembre 2017 n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale) e le relative norme di attuazione dettate dalla Regione;
 - la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
 - la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in materia di Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta;
 - la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente; nonché la restante legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.
3. Nel caso in cui le funzioni richiamate nel presente regolamento siano svolte, sulla base delle disposizioni dettate dalla L.R. 6/2014, dall'Unité des Communes, i richiami contenuti nel regolamento al Comune e al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi e delle entrate devono intendersi riferiti - per quanto compatibili - anche all'Unité e al relativo Funzionario Responsabile.
4. Il presente regolamento disciplina in via generale il versamento, l'accertamento, la riscossione coattiva/forzata, le sanzioni delle entrate comunali, siano esse tributarie o patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
5. Le disposizioni del regolamento sono altresì volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
6. Non formano oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative, nazionali e regionali, a fronte di quanto disposto dall'art. 52, comma 1 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
7. Al di fuori dei limiti richiamati al comma precedente, le disposizioni di leggi vigenti si applicheranno per quanto non regolamentato dall'Ente locale, assumendo la funzione di diritto comune finalizzato a disciplinare gli aspetti sui quali il Comune non sia intervenuto con una propria specifica disciplina, a condizione che le disposizioni regolamentari siano adottate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
8. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano esse di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità

Art. 2 – Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.
3. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 3 - Efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali

1. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo, salvo che, in sede di adozione, l'Amministrazione riconosca loro efficacia dalla data di esecutività della delibera, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio.
4. Per acquisire efficacia, tutte le delibere tariffarie ed i regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune devono peraltro essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in attesa dell'approvazione del Decreto Interministeriale che dovrà definire le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.
5. Per i tributi comunali diversi dall'IMU, dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale I.R.P.E.F., le relative delibere tariffarie e regolamentari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che la stessa venga effettuata entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, affinché il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda alla loro pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi.
6. I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'Imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, nonché al contributo di soggiorno, hanno invece effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
7. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, fatti salvi eventuali rinvii di tale termine da parte della normativa primaria, si applicano i regolamenti e le aliquote/tariffe adottati nell'anno precedente.

Art. 4 - Rapporti con gli utenti

1. I rapporti con gli utenti dei servizi svolti dal Comune sono improntati ai principi di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e al principio del contraddittorio informato.

2. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Art. 5 - Tutela dei dati personali

1. Le informazioni rese ai cittadini e l'utilizzo di qualsiasi dato relativo ai contribuenti/utenti sono assicurati nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) a decorrere dal 25 maggio 2018.
2. Il trattamento dei dati personali, conseguente all'attività svolta dagli Uffici comunali, deve essere effettuato esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, come previsto per legge.
3. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune, che, agli effetti del D.lgs. 196/2003, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 D.lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico non economico non richiede il preventivo consenso espresso dall'interessato.

Art. 6 - Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. I regolamenti di ogni entrata possono individuare, in modo specifico e nel rispetto delle norme di legge primarie e regionali adottate ai sensi del D.lgs. 184/2017, particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
2. Al fine di supportare i soggetti in condizioni di oggettiva difficoltà economica, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni, ove compatibili con le norme di legge primarie, nei limiti della disponibilità specificatamente individuata in bilancio.
3. La Giunta può altresì introdurre misure di sostegno economico a favore dei soggetti che siano assoggettati al pagamento delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, consistenti nell'erogazione di un contributo compensativo, totale o parziale, delle somme dovute al Comune.
4. Il riconoscimento del contributo compensativo può intervenire a seguito di apposita istanza presentata dal soggetto tenuto al pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuta al Comune, ovvero su iniziativa del competente Ufficio comunale, nel momento in cui sia in possesso dei dati necessari per quantificare il contributo da riconoscere e i presupposti per la sua erogazione.

5. L'erogazione del contributo verrà disposta al momento del versamento del saldo del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuti al Comune, mediante conguaglio da operare direttamente nell'avviso di pagamento di ogni singolo tributo, a seguito della verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi.
6. Nel caso di tributi dovuti in autoliquidazione, l'erogazione del contributo avverrà a seguito dell'intervenuto versamento delle somme dovute dal contribuente per l'intero anno, fatta salva la possibilità per il contribuente di richiedere che il contributo venga compensato con la rata di acconto dovuta per l'anno successivo.
7. L'importo del contributo compensativo dovrà in ogni caso essere quantificato nei limiti della somma complessiva che verrà resa disponibile da parte del Comune, con possibilità che venga riconosciuto in quota percentuale, nell'ipotesi in cui i contributi richiesti/spettanti dovessero superare la disponibilità dell'Ente.
8. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale, in particolare a favore degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nel momento in cui svolgano attività di natura non commerciale, fermo restando l'obbligo di dichiarare inizialmente la sussistenza dei requisiti per l'esenzione/agevolazione, con dichiarazione che rimarrà valida sino all'eventuale venir meno di tali requisiti.

Art. 7 - Posta elettronica certificata

1. In tutti i modelli di denuncia e dichiarazione predisposti dal Comune viene richiesto, come principale dato per le comunicazioni tra l'Ente ed il contribuente/utente, l'indirizzo di Posta elettronica certificata, con richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stesso per tutte le comunicazioni inviate da parte degli Uffici comunali, ai sensi del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. Nel caso di soggetto non obbligato ad iscrivere in un Pubblico registro il proprio indirizzo di posta elettronica, che abbia comunicato di volersi avvalere di un indirizzo intestato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 7quater, comma 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, come modificato dal D.lgs. 217/2017, prima di procedere all'utilizzo di tale indirizzo di posta elettronica certificata per notificare atti intestati al contribuente che abbia indicato di volersi avvalere di tale indirizzo, l'Ufficio competente dovrà acquisire l'autorizzazione dell'intestatario dello stesso indirizzo, anche ai sensi della disciplina sulla tutela dei dati personali dettata dal D.lgs. 196/2003.
3. In mancanza di comunicazione di un indirizzo di Posta elettronica certificata da parte del contribuente/utente, prima di procedere alla trasmissione di qualsiasi documento/comunicazione che debba formare oggetto di comunicazione formale, ad eccezione degli avvisi di pagamento delle entrate non dovute in autoliquidazione, l'Ufficio competente dovrà verificare l'esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata del contribuente/utente, da utilizzare ai fini dell'inoltro della relativa documentazione, con onere per l'Ufficio di verificare che l'indirizzo sia attivo e la relativa casella di posta non sia satura, così da garantire l'effettiva ricezione della comunicazione o del documento da parte del destinatario.

TITOLO II – Gestione e riscossione delle entrate

PARTE PRIMA – Gestione delle entrate

Art. 8 –Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità, tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 2 L.R. 6/2014, secondo cui le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:
 - a) in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 della stessa L.R. 6/2014;
 - b) in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines;
 - c) in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali;
 - d) in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali.
2. Ferma restando l'attuazione di quanto disposto dall'art. 16 L.R. 6/2014 in relazione all'affidamento alle Unités dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali relativi all'attività di riscossione volontaria e di accertamento delle entrate comunali, tali funzioni sono comunque svolte dai Comuni in forma associata, nei termini dettati dall'art. 4 L.R. 6/2014, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).
3. L'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione per il tramite della convenzione stipulata dal CELVA, ferma restando la possibilità per il Comune di affidare tale attività, singolarmente per ogni entrata ed a fronte della giustificazione della convenienza economica e procedurale, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse entrate.
4. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, e dall'art. 4 L.R. 6/2014, l'affidamento ad Agenzia Entrate-Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie del Comune e delle società dallo stesso partecipate può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.
5. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.lgs. 446/1997, anche ove disgiunta, deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 781 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
6. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807, L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate locali potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria.

7. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.
8. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
9. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
10. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
11. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
12. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 9 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario Responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo stesso.
2. Nel caso il Funzionario Responsabile venga nominato a livello di Unité des Communes, il provvedimento di nomina, adottato dalla Giunta o con Decreto del Presidente dell'Unité, deve essere recepito con Decreto del Sindaco del Comune a cui la singola entrata tributaria si riferisce.
3. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e dell'Unité des Communes, ove la nomina sia stata disposta dal Presidente di quest'ultima, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
5. In particolare, il Funzionario Responsabile cura:
 - a) tutte le attività relative alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente della riscossione o con il concessionario locale ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
6. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi privati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del gestore.
7. Il dirigente del Comune o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'Ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.lgs. 446/1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario comunale dall'art. 11 R.D. 639/1910, in tutto il territorio nazionale, in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi di accertamento e riscossione, fra persone che siano in possesso quanto meno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.
8. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole relative al livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei contribuenti/utenti, prevedendo in particolare l'istituzione di uno specifico Ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 10 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Le attività organizzative e gestionali relative alle diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli Funzionari Responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.
2. Nel caso il Funzionario Responsabile venga nominato a livello di Unité des Communes, il provvedimento di nomina deve essere recepito e confermato con Decreto del Sindaco del Comune a cui la singola entrata patrimoniale si riferisce.
3. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e dell'Unité des Communes, ove la nomina sia stata disposta dal Presidente di quest'ultima.

PARTE SECONDA – La riscossione ordinaria delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 11 – Modalità di riscossione ordinaria delle entrate comunali

1. I tributi da corrispondere sia in autoliquidazione che a fronte dell'emissione di un avviso di pagamento da parte del Comune o da parte dell'Unité di riferimento sono versati attraverso una delle seguenti modalità,

in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:

- tramite modello F/24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell'art. 5 D.lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale.
2. Le entrate non tributarie sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell'art. 5 D.lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.
3. In ipotesi di affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il versamento delle entrate, sia spontaneo che a seguito di ravvedimento operoso, dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, con obbligo per il Comune di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza.
4. È fatto espresso divieto, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997, di procedere all'incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, salvo che per quelli di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 4) D.lgs. 446/1997, che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 786 L. 160/2019 – sono equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario, a condizione che l'affidamento dei servizi di riscossione delle entrate comunali a favore dello stesso soggetto sia intervenuto all'esito di procedura di evidenza pubblica.
5. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 790 L. 160/2019, il Comune – al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.lgs. 446/1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.
6. Il tesoriere dell'Ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'Ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.

7. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'Ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'Ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati.
8. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 255, comma 10 D.lgs. 267/2000.
9. Eventuali contratti sottoscritti prima della modifica normativa che ha introdotto l'obbligo di riscossione diretta da parte del Comune devono intendersi modificati di imperio, a fronte dell'applicabilità della nuova normativa, senza necessità di espressa stipulazione di un nuovo contratto ad opera delle parti.
10. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.
11. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
12. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.
13. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
14. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
15. In deroga a quanto previsto al comma precedente, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe/aliquote già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.
16. In tale ipotesi, nel caso il pagamento venisse in ogni caso effettuato dal contribuente utilizzando le tariffe/aliquote dell'anno precedente, non si procederà all'irrogazione di sanzioni ove il versamento dovesse essere inferiore a quello dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno in corso.

Art. 12 – Scadenze di versamento dei tributi comunali

1. Le scadenze di versamento dei tributi non previste per legge nazionale o regionale sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, che rimarrà valida anche per gli anni successivi, sino al momento della sua espressa modifica.
2. Le scadenze fissate dalla Giunta con apposita deliberazione dovranno intendersi superate nel caso in cui, a livello normativo, ne dovessero essere fissate di diverse, salvo che quelle individuate dal Comune

risultino più favorevole ai contribuenti, ipotesi in cui – in applicazione di quanto disposto dall'art. 10 L. 212/2000 – il provvedimento comunale manterrà i propri effetti, anche in deroga alle previsioni statali, avendo creato un affidamento nei soggetti tenuti al pagamento delle entrate comunali.

Art. 13 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e T.O.S.A.P. temporanea), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, anche non consecutiva, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

TITOLO III – L'attività di controllo delle entrate tributarie e patrimoniali

PARTE PRIMA – Principi generali

Art. 14 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di controllo e di accertamento delle entrate possono essere effettuate in proprio da parte dell'Ufficio competente, ovvero nelle forme associate previste negli art. 4 e 16 L.R. 6/2014, ovvero ancora mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, secondo le indicazioni dettate nel Piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 15 – Principio del contraddittorio

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il Funzionario Responsabile comunica al contribuente lo schema d'atto, invitando il contribuente a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio. L'atto di imposizione non è adottato prima della scadenza del termine concesso al contribuente.

Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, per gli atti di controllo formale, per l'attività di liquidazione dei tributi, per gli atti che verificano la regolarità dei versamenti dovuti sulla base della dichiarazione presentata o dei dati contenuti nelle banche dati, per il rigetto delle istanze di rateazione, per il diniego di rimborso di tributi.

È rimessa alla Giunta Comunale la potestà di individuare fattispecie ulteriori di esclusione del contraddittorio preventivo, con particolare riferimento alle ipotesi in cui la base imponibile sia determinabile in modo univoco, ovvero in relazione ad avvisi di accertamento non che superino una determinata soglia di valore.

3. Nei casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dallo schema d'atto.
4. Il contribuente, nel termine indicato dal comma 1, ha la facoltà di:
 - (a) esibire documenti,
 - (b) presentare controdeduzioni,
 - (c) accedere agli atti del procedimento,
 - (d) procedere alla regolarizzazione di errori formali, accedendo alla riduzione delle sanzioni irrogabili previste all'art. 47 per l'acquiescenza, nel momento in cui proceda all'accettazione dello schema d'atto, rinunciando a proporre istanza di accertamento con adesione e impugnazione.
5. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.
6. Il mancato avvio del contraddittorio, nelle ipotesi in cui questo è obbligatorio, comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento solo qualora il contribuente possa dimostrare in concreto le ragioni non meramente formali che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Art. 16 – Tutela dell'affidamento

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 17 – Conoscenza degli atti

1. L'Amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti

sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 18 – Divieto del ne bis in idem

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. Non sussiste il divieto di bis in idem per gli atti automatizzati, per gli atti di controllo formale, per l'attività di liquidazione dei tributi, per la verifica della regolarità dei versamenti.
3. Nel rispetto dei termini di decadenza, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Amministrazione. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Amministrazione.

Art. 19 – Principio di proporzionalità

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

PARTE SECONDA – Autotutela

Art. 20 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Amministrazione procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, e senza necessità di istanza di parte, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo, come sancito dall'art. 10-quater l. 212/2000.

Art. 21 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo, come sancito dall'art. 10-quinquies l. 212/2000.

PARTE TERZA – Accertamento con adesione

Art. 22 – Ambito di applicazione

1. La definizione in adesione con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti, che siano conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 23 – Procedimento su iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.
2. La lettera-invito dovrà contenere:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
 - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
 - il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;

- l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.

3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. Degli incontri tenuti si redige verbale.
6. Il contribuente può prestare acquiescenza ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute, entro la data fissata per la comparizione. Il contribuente può prestare acquiescenza sino al momento in cui si verbalizza il termine del procedimento di accertamento con adesione. In caso di acquiescenza le sanzioni sono ridotte alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.

Art. 24 – Procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire contemplato dall'articolo precedente, può formulare, entro il termine di impugnazione dell'atto, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente.
5. La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 25 – Atto di accertamento con adesione e perfezionamento

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.

4. È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni generali di rateizzazione previste in questo regolamento, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.
5. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.
6. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
7. Relativamente alla Tassa/Tariffa applicata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 26 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. Il contribuente non può domandare il rimborso di quanto pagato a titolo di adesione.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
4. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale.

PARTE QUARTA – Riscossione a seguito di accertamento

Art. 27 – Modalità di riscossione delle entrate comunali a seguito di accertamento

1. A fronte dell'attività di accertamento dei tributi comunali, anche ove effettuata dall'Unité des Communes ai sensi della L.R. 6/2014, il versamento delle somme dovute a seguito di tale attività dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, ovvero ancora tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 D.lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.
2. In caso di riscossione a seguito di accertamento effettuata dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997, a questi ultimi è fatto espresso divieto di procedere all'incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, salvo che per quelli di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 4) D.lgs. 446/1997, che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 786 L. 160/2019 – sono

equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento delle entrate comunali a favore dello stesso soggetto sia intervenuto all'esito di procedura di evidenza pubblica.

Art. 28 – Avvisi di accertamento esecutivi delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati;
 - contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ove non sia intervenuto il pagamento delle somme dovute;
 - contenere l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 D.lgs. 19 dicembre 1997 n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni tributarie, evidenziando che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, la maggiore imposta accertata e gli interessi dovranno comunque essere versati in importo integrale, mentre, per quanto riguarda le relative sanzioni, gli importi dovuti a tale titolo dovranno essere versati ai sensi del disposto di cui all'art. 68 D.lgs. 546/1992, nel modo seguente:
 - a. per i due terzi, dopo la sentenza della Corte di giustizia di primo grado che respinge il ricorso;
 - b. per l'ammontare risultante dalla sentenza della Corte di giustizia di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
 - c. per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Corte di giustizia di secondo grado;
 - d. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

- contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata delle entrate non versate dal destinatario dell'atto. Nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento, il Comune non avesse individuato il soggetto affidatario dell'attività di riscossione coattiva/forzata delle entrate, dovrà essere indicato che la riscossione potrà essere effettuata in proprio dall'Ente impositore, ovvero mediante Agenzia delle Entrate – Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997;

- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

- contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;

- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;

- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

5. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi provvedimenti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi atti di irrogazione delle sanzioni.

Art. 29 – Attività di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme aventi natura patrimoniale e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
4. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento in relazione alle entrate di natura patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.
5. Anche gli atti di accertamento delle entrate patrimoniali devono contenere tutte le indicazioni formali previste per gli avvisi di accertamento di natura tributaria.

6. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

PARTE QUINTA – La riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 30 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie e non tributarie

1. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
2. Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.lgs. 446/1997 si avvalgono per la riscossione delle entrate del Comune delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare), con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48bis del medesimo decreto (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).
3. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dal Comune, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
4. Per gli atti di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2020, una volta decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso nei confronti dell'avviso di accertamento esecutivo tributario, ovvero dal termine di sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione esecutiva per la riscossione delle entrate di natura patrimoniale, la riscossione delle somme accertate viene affidata dal Comune al soggetto legittimato alla riscossione forzata (Agenzia Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997), fatta salva la possibilità per il Comune di attivare la riscossione in proprio).
5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta impugnazione, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
6. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dal Comune.
7. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

9. Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.
10. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
11. In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
12. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art 50 D.P.R. 602/1973.
13. Gli avvisi di accertamento di importo inferiore a € 10,00 non hanno efficacia esecutiva, salvo che vengano cumulati in diversi atti, che nella loro sommatoria superino tale importo.
14. La riscossione coattiva/forzata può essere eseguita, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, anche in relazione agli atti formali di richiesta di pagamento emessi dal Comune ai fini TARI a decorrere dal 1° gennaio 2020, ove le stesse siano state ritualmente notificate ai contribuenti, con indicazione della sanzione irrogata in caso di mancato tempestivo pagamento delle somme dovute e con specificazione della possibilità di proporre ricorso nei confronti dello stesso atto, con indicazione del Giudice competente a tale titolo.
15. Per gli atti di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali emessi fino al 31 dicembre 2019 che, pur essendo divenuti definitivi, non siano stati pagati da parte dei soggetti destinatari, la procedura di riscossione coattiva/forzata dovrà continuare ad essere preceduta dalla notifica della cartella esattoriale da ruolo coattivo, ovvero dall'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. 639/1910, nel rispetto del termine di decadenza dettato dall'art. 1, comma 163 L. 296/2006.

Art. 31 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:
 - oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:
 - 3 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
 - 6 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00;
 - spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;
 - costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
2. I costi individuati nel presente articolo si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, relative ad avvisi di accertamento notificati fino al 31 dicembre 2019.

3. In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 1, comma 806/2019, il Comune è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997.
4. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
5. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
6. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973.
7. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lett. b) D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005.

Art. 32 – Ingiunzioni emesse in relazione ad atti notificati prima del 2020

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui all'art. 1, comma 792, lett. a) L. 160/2019, come ripresi nel presente regolamento, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

PARTE SESTA – Norme generali sulla riscossione delle entrate

Art. 33 – Notifica a mezzo PEC degli atti di accertamento e di riscossione delle entrate comunali

1. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante Posta elettronica certificata, all'indirizzo estratto dall'indice nazionale INI-PEC, nei casi espressamente previsti dall'art. 7quater D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ovvero ancora a mani del solo destinatario dell'atto o del suo rappresentante legale, presso gli uffici comunali competenti, direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
2. In caso di notifica a mezzo Posta elettronica certificata effettuata direttamente da parte del personale dell'Ufficio Tributi o dell'Ufficio delle entrate dell'Unité, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune o dell'Unité, il soggetto che sottoscrive la notifica è

tenuto ad attestare, ai sensi dell'art. 22, comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., che l'atto notificato è copia conforme all'originale da cui è stato estratto.

3. In tutti i casi in cui possa essere utilizzata ai sensi di legge, la notifica a mezzo Posta elettronica certificata costituisce, per ragioni di economicità, di tempestività e di certezza del procedimento di consegna nei confronti del destinatario, la forma prioritaria da utilizzare da parte dell'Ufficio accertatore.
4. Gli avvisi di accertamento notificati a mezzo Posta elettronica certificata possono essere sottoscritti:
 - mediante firma autografa, nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo, da allegare alla comunicazione inviata via PEC in formato .pdfa non modificabile;
 - mediante firma digitale, nel caso di notifica di un documento nativo digitale, da allegare alla comunicazione inviata via PEC in formato .p7m;
 - mediante firma a stampa, nei casi previsti dall'art. 1, comma 87 L. 549/1995, riportando, a pena di nullità, nelle premesse dell'atto i riferimenti del provvedimento di nomina del soggetto firmatario ed allegando alla comunicazione inviata via PEC, sia nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo che di un documento nativo digitale, l'atto in formato .pdfa non modificabile

Art. 34 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.
2. Le spese di notifica vengono ripetute nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente, sulla base dei parametri fissati nelle apposite deliberazioni adottate in materia da parte della Giunta Comunale.
3. Nessuna spesa o diritto di notifica verrà applicata nei confronti dei contribuenti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), che richiederanno o accetteranno che la notifica venga effettuata a mezzo Posta elettronica certificata.

Art. 35 – Compensazione

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
2. Ai sensi dell'art. 37, comma 49bis D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, come modificato dall'art. 3, comma 2 D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, tutti i soggetti titolari di partita I.V.A. che intendono effettuare qualunque compensazione orizzontale, anche parziale, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
3. Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell'ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d'imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l'onere anche per il Comune di attivarsi

preventivamente presso l'Agenzia delle Entrate o l'Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato per recuperare l'importo versato a suo favore.

4. È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata o, comunque, che abbiano lo stesso presupposto nella determinazione delle somme dovute al Comune.
5. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
6. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
7. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
8. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
9. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
10. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
11. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.
12. Nell'ipotesi in cui le normative vigenti dovessero consentire la compensazione dei crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri Enti mediante utilizzo del modello F/24, tali compensazioni saranno ammesse di diritto sino ad un importo massimo di € 500,00.
13. In tale ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate, come sopra indicati, potrà essere presentata dal contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia relativa all'anno d'imposta in cui la compensazione è stata effettuata.
14. Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune di importo superiore ad € 500,00, dovrà invece essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima dalla scadenza del termine per il pagamento.
15. L'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale

di tale credito mediante modello F/24, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.

16. Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di € 500,00, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.
17. In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.
18. Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del Comune, l'importo eccedente la somma di € 500,00 non verrà riconosciuto dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7bis D.lgs. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Art. 36 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. In deroga all'art. 1, comma 796 L. 160/2019, fatta salva l'adozione di uno specifico provvedimento da parte della Regione, il Comune può, con deliberazione di Giunta Comunale, prevedere che i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possano essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali o di situazioni di emergenza sanitaria, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco e poi recepito dalla Giunta Comunale.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente o dai suoi rappresentanti, con impegno a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
4. La dilazione di pagamento può essere accordata anche a fronte di iniziativa dell'Ufficio, ove siano state preventivamente valutate le condizioni di difficoltà economica del debitore e la rateizzazione possa costituire uno strumento per la effettiva regolazione del rapporto creditorio dell'Ente.
5. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di sessanta rate, secondo lo schema seguente:
 - a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a ventiquattro rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da venticinque a quarantotto rate mensili;
 - e) oltre € 6.000,01 da quarantanove a sessanta rate mensili.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato, con

conseguente diritto del Comune di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

7. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l'Ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
8. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
10. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.
11. Dopo avere ricevuto la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.
12. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Art. 37 - Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilita in misura pari al tasso di interesse legale, da calcolarsi su base giornaliera e da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.
2. La misura degli interessi per l'accertamento dei tributi locali è invece fissata nel tasso dell'1 per cento annuo, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'emissione dell'avviso di accertamento.
3. Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte dell'accertamento dei tributi locali relativi ad annualità precedenti.
4. Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, da calcolarsi su base giornaliera e da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 38 - Interessi moratori

1. Nel caso la riscossione sia affidata all'Agente Nazionale della riscossione, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R.

602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, oltre agli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore.

2. In caso di riscossione da parte del Comune o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse del due per cento annuo, da applicarsi in ragione giornaliera

Art. 39 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.
5. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
6. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.
7. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
8. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
9. Non vengono riconosciuti interessi, nel momento in cui il credito vantato formi oggetto di compensazione su iniziativa del contribuente.
10. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 5,00 per anno.

Art. 40 – Versamento di somme a Comune diverso dal destinatario

1. Nell'ipotesi di versamenti di tributi indirizzati per errore al Comune, l'Ufficio competente – previa acquisizione, da parte del contribuente che abbia provveduto all'indebito versamento, delle indicazioni dell'Ente a favore del quale il pagamento avrebbe dovuto essere destinato – procede al riversamento delle somme a favore dello stesso Ente, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., senza riconoscere interessi sull'imposta indebitamente percepita.
2. In caso di richiesta di rimborso da parte del contribuente delle somme erroneamente versate al Comune, il provvedimento di rimborso potrà essere disposto previa acquisizione, da parte del richiedente, di una dichiarazione in cui si attesti che il versamento è stato eseguito per errore materiale e che non sussistono esposizioni nei confronti di altri Comuni a cui lo stesso versamento avrebbe potuto essere indirizzato.

Art. 41 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
4. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.
5. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art. 42 - Contrasto all'evasione dei tributi locali

1. In relazione al disposto di cui all'art. 15ter D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
2. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.

3. In caso di gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito decreto sindacale, la revoca e la sospensione delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'Ufficio notifica all'interessato la comunicazione motivata di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente detto termine, entro i quindici giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
5. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.

Art. 43 - Potenziamento degli Uffici Entrate Comunali e incentivo al personale dipendente

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 1091 L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici Entrate comunali e al riconoscimento di un incentivo a favore del personale dipendente, che potrà essere erogato soltanto per gli anni in cui il Comune abbia approvato il bilancio di previsione, nonché il rendiconto, nei termini previsti rispettivamente dall'art. 151 e dell'art. 227 D.lgs. 267/2000, senza tenere conto di eventuali proroghe introdotte dal Legislatore o dal Governo.
2. Sussistendo le condizioni sopra riportate, il fondo speciale finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici Entrate comunali e al riconoscimento di un incentivo a favore del personale dipendente potrà essere erogato già a decorrere dall'anno 2019, sulla base del maggior gettito IMU e TARI accertato e riscosso nell'esercizio 2018.
3. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale del maggior gettito IMU e TARI accertato e riscosso nell'esercizio precedente, purché non superiore al 5 per cento.
4. Per maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente deve intendersi la differenza tra le somme incassate dal Comune a titolo di versamento ordinario o in sede di ravvedimento operoso e quelle totali incassate, comprensive dell'attività di accertamento.
5. Nella determinazione del compenso incentivante si dovrà tenere conto del livello di complessità dell'attività di accertamento svolta e delle responsabilità amministrative conseguenti all'emissione dei relativi atti impositivi.
6. Il compenso incentivante, in caso di svolgimento di attività di accertamento complesse che possano coinvolgere più Uffici, può essere ripartito tra i diversi Uffici in relazione all'attività svolta, fermo restando che l'incentivo a favore del personale dipendente non potrà in ogni caso superare la percentuale massima del 5 per cento delle maggiori somme accertate e riscosse.
7. La disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento del compenso incentivante a favore del personale dipendente è rimessa alla Giunta Comunale, che dovrà provvedere ad adottare una specifica deliberazione in merito, anche in relazione a quanto eventualmente definito in sede di contrattazione integrativa.

8. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune o dell'Unité des Communes all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in L. 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
9. Nessun compenso è dovuto qualora il servizio di accertamento sia stato affidato in concessione a soggetti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.lgs. 446/1997, rimanendo l'Ente totalmente estraneo al rapporto tra contribuente e concessionario.
10. Nell'ipotesi in cui l'attività affidata all'esterno abbia invece come finalità il supporto all'accertamento diretto da parte degli Uffici Entrate comunali, il compenso incentivante a favore del personale dipendente potrà essere riconosciuto, tenendo conto dell'incidenza dell'attività svolta dall'affidatario e dei relativi costi sostenuti dall'Amministrazione in relazione alle maggiori somme accertate e riscosse.

PARTE SETTIMA– Interpello

Art. 44 – Interpello

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati con le forme previste per legge.
3. L'amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente. Il termine è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.
4. Nei casi in cui le istanze siano carenti degli elementi necessari per fornire la risposta, l'Amministrazione invita il contribuente alla regolarizzazione entro il termine di trenta giorni ed i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
5. La risposta resa dall'Amministrazione è vincolante per quest'ultima nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'Amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.
6. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.
7. Qualora l'Amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio

all'interessato, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

8. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata ed il termine per la risposta decorre dalla ricezione della documentazione integrativa.
9. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
10. La presentazione dell'istanza di cui al presente articolo non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
11. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

PARTE OTTAVA– Sanzioni

Art. 45 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

1. L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.
2. L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante PEC, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 7quater D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ovvero ancora a mani del solo destinatario dell'atto o del suo rappresentante legale, presso gli uffici comunali competenti, direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

Art. 46 – Violazioni non sanzionabili

1. Non sono punibili:
 - (a) le violazioni riconducibili a quanto indicato dall'art. 16 (tutela dell'affidamento);
 - (b) le violazioni dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - (c) le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
 - (d) le violazioni relative a versamenti che siano stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I./IMU, ove prevista negli anni precedenti, seppure non incida sulla

determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, ove arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'ufficio.

Art. 47 – Riduzione delle sanzioni a seguito di acquiescenza e adesione

1. Le sanzioni irrogate con gli atti impositivi impugnabili sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare gli atti impositivi e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
2. La sanzione per il parziale/totale omesso versamento, non è mai suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.
3. La sanzione per il versamento omesso o insufficiente non è suscettibile di riduzione a un terzo quando l'atto di imposizione è stato preceduto da una comunicazione di irregolarità, con la quale si invita il contribuente a regolarizzare i pagamenti fruendo delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso, nelle misure disposte dagli artt. 53 e 54 del presente Regolamento.

Art. 48 – Violazioni continuate

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.

Art. 49 – Omissioni dichiarative

1. L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di «omessa presentazione della dichiarazione o denuncia» e non invece a titolo di «dichiarazione o denuncia infedele».

Art. 50 – Criteri di determinazione delle sanzioni

1. La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita con ravvedimento, accertamento con adesione o acquiescenza. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
3. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.

Art. 51 – Fattispecie punite e sanzioni corrispondenti

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione da 50 a 200 euro.
4. In caso di omesso accatastamento dell'immobile a seguito di apposito sollecito da parte del Comune: € 258,00 e comunque l'importo massimo previsto dall'art. 14, comma 3 D.lgs. 504/1992.
5. La sanzione per omessa/infedele dichiarazione ai fini IMU e TASI non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata in relazione ad una delle due imposte, con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto in relazione ad entrambe le imposte.
6. La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta altresì applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni e/o cessazioni relative ad immobili che siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate – Territorio.
7. Rimane invece autonomamente sanzionabile la mancata o infedele presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art. 52 – Non punibilità della prima violazione

1. Nell'ipotesi in cui l'Ufficio Tributi riscontri, su richiesta del contribuente anche successiva alla notifica dell'avviso di accertamento, una violazione commessa da un soggetto che, nel corso dei cinque anni

precedenti a quello accertato, abbia regolarmente e tempestivamente versato i tributi dovuti al Comune, si stabilisce di sospendere la riscossione della sanzione derivante dalla violazione riscontrata, ove la stessa determini l'obbligo di versamento di un tributo non superiore ad € 300,00, fermo restando l'obbligo di procedere al versamento dell'imposta dovuta e dei relativi interessi, rinunciando a qualsiasi contestazione nei confronti dell'atto impositivo emesso dall'Ufficio.

2. Tuttavia, qualora dalla verifica degli adempimenti relativi ai tre successivi anni d'imposta, nei confronti dello stesso contribuente dovesse essere riscontrata la commissione di una o più ulteriori violazioni che determinino l'applicazione di una sanzione di qualsiasi importo, la sanzione non riscossa verrà recuperata mediante l'emissione di apposita ingiunzione fiscale, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo.

Art. 53 – Determinazione delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dei tributi e del canone unico patrimoniale è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
3. Salva l'applicazione dell'articolo successivo (ravvedimento), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Art. 54 – Ravvedimento

1. Si applicano le misure di riduzione contemplate dall'art. 13 d.lgs. 472/1997 nelle ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b-quinqies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 55 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 56 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2025.
2. Dalla stessa data sono abrogati il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e il Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso.